



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRIBUTO UNIFICATO  
ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto  
Appalto opera pubblica

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	VITRONE	- Presidente -	R.G.N. 14022/05
Dott. Mario	ADAMO	- Rel. Consigliere -	16744/05
Dott. Francesco	FELICETTI	- Consigliere -	Cron. 10934
Dott. Gianfranco	GILARDI	- Consigliere -	Rep. 2930
Dott. Carlo	PICCININNI	- Consigliere -	Ud.17/03/08

10934/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

NARDI ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,  
presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato LUDOVICI RODOLFO,  
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' COOPERATIVA FORTUNA 87 A R.L.;

- intimata -

e sul 2° ricorso n° 16744/05 proposto da:

SOCIETA' COOPERATIVA FORTUNA 87 A R.L., in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato

2008

636



ROSSI ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente  
agli avvocati CAMERINI VINCENZO, CAMERINI FRANCESCO,  
giusta procura a margine del controricorso e ricorso  
incidentale condizionato;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

NARDI ANTONIO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 406/04 della Corte d'Appello di  
L'AQUILA, depositata il 16/06/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/03/2008 dal Consigliere Dott. Mario  
ADAMO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato RODOLFO LUDOVICI  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso principale; per l'assorbimento del  
ricorso incidentale condizionato.

Si dà atto che l'Avvocato ROSSI giunge dopo la  
requisitoria del P.M.

#### Svolgimento del processo

La soc. cooperativa Fortuna 87 avendo ottenuto il  
contributo statale necessario per la costruzione di n  
27 alloggi procedeva a licitazione privata all'aggiudi-



cazione dell'appalto per la loro edificazione.

Aggiudicataria dell'appalto risultava l'impresa Nardi e, nelle more della stipula del contratto, venivano consegnati all'impresa parte dei lavori appaltati e per la precisione i lavori di protezione dei muri delimitanti le aree assegnate alle unità U2 e U3, ritenuti urgenti.

Eseguiti parte dei predetti lavori con processo verbale del 14.9.1990 la D.L. ne ordinava la sospensione dal 14.9.1990 al 18.3.1991 e all'atto della ripresa la impresa iscriveva riserva per l'importo di £ 147.458.000 per i maggiori oneri sostenuti a seguito della, in tesi, immotivata sospensione.

Non essendo stato possibile definire la controversia in via amministrativa l'impresa Antonio Nardi adiva il Tribunale dell'Aquila per sentir condannare la cooperativa convenuta al pagamento della somma indicata.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda perchè proposta oltre 60 giorni dopo la definizione in sede amministrativa della riserva.

Proponeva appello l'impresa Antonio Nardi e la Corte d'appello dell'Aquila ritenuta ammissibile la domanda la respingeva nel merito perchè la sospensione era stata disposta prima della stipula del contratto di appalto e limitatamente a parte dei lavori ritenuti ur-



genti e perchè l'impresa non aveva fornito la prova dei danni pretesi.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello propone ricorso fondato su due motivi l'impresa Antonio Nardi.

Resiste con controricorso la cooperativa Fortuna 87 che propone altresì ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Ciò premesso si osserva che con il primo motivo di ricorso l'impresa Antonio Nardi censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 337 e 341 L. n. 2248/1865, 9 e 16 R.D. n. 350/1865, 30 del D.P.R. n. 1063/1982 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché per contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.

Rileva il ricorrente che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello :

1) il rapporto giuridico d'appalto è perfetto ed efficace nei confronti dell'appaltatore fin dall'aggiudicazione;



2) la committenza può disporre, ai sensi dell'art. 337 L. n 2248/1865 l'inizio lavori quando ne ritenga l'urgenza prima della stipula e approvazione del contratto;

3) la facoltà del committente di procedere alla consegna dei lavori, nei casi d'urgenza, rientra nella sua discrezionalità amministrativa;

4) l'appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori anche prima della stipula definitiva del contratto e non può rifiutarsi neppure contestando la sussistenza della urgenza;

5) i lavori a seguito della consegna d'urgenza devono proseguire continuativamente;

6) i lavori d'urgenza dovranno essere eseguiti in conformità del capitolato.

Da ciò consegue che la stipula ed approvazione del contratto di appalto successiva all'esecuzione dei lavori d'urgenza comporta ratifica dei lavori stessi e copre tutti i lavori svolti, senza possibilità di distinzione fra quelli svolti prima e dopo la stipula sicchè errata deve ritenersi la distinzione operata dalla Corte d'appello.

La facoltà della committenza di disporre sospensioni resta pertanto limitata ai casi previsti dall'art. 16 del Reg. lavori pubblici n 350/1865 e dall'art. 30



del D.P.R. n 1063/1982, vale a dire alle ipotesi di forza maggiore la cui inesistenza ne determina l'illegittimità.

Precisa il ricorrente che nel caso in esame i lavori sono stati consegnati in data 30.5.1990 perchè fossero realizzati dei muretti in cemento armato, lavori ritenuti urgenti e con processo verbale del 14.9.1990 del D.L. i lavori stessi vennero sospesi perchè non era stato stipulato il contratto di appalto e poi ripresi con ordine di servizio del 18.3.1991.

In data 25.3.1991 venne stipulato il contratto di appalto.

Sulla base della riportata scansione temporale e tenuto conto che nessun motivo di forza maggiore sussisteva, assumeva il Nardi che evidente appariva l'illegittimità della sospensione dei lavori, nonostante la Corte d'appello, al fine di giustificare la disposta sospensione dei lavori, avesse ritenuto che il ritardo nella stipula del contratto di appalto andasse addebitato all'impresa per non avere tempestivamente consegnato la documentazione necessaria per la stipula e versato la prevista cauzione.

Il giudice di merito inoltre non avrebbe debitamente tenuto conto che era onere della cooperativa fornire la prova dell'omessa presentazione della necessaria do-



cumentazione e che il contratto è stato stipulato a distanza di soli due giorni dalla richiesta avanzata dalla cooperativa medesima.

In realtà la causa del ritardo nella stipula del contratto andava individuata nelle difficoltà incontrate dalla cooperativa Fortuna 87 ad ottenere da parte dello Stato l'effettiva dazione del concesso finanziamento, corresponsione avvenuta sette mesi dopo la consegna dei lavori, ragione per cui lo slittamento della data di stipula del contratto di appalto non era dipeso da fatto addebitabile ad esso ricorrente.

Con il secondo motivo l'impresa ricorrente lamenta violazione degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assume il ricorrente che nel corso del giudizio di merito non si era solo limitato ad indicare l'esistenza di un pregiudizio ma aveva anche precisato i criteri di calcolo del pregiudizio subito a seguito dell'ordine di sospensione dei lavori.

Nell'atto introduttivo del giudizio infatti era stato specificato il calcolo percentuale del richiesto con riferimento alle spese generali, all'attrezzatura di cantiere ed al mancato utile, per le somme inserite



nella riserva iscritta in data 18.3.1991.

Nella specie quindi non era necessario fornire la prova delle singole voci essendo il danno subito quantificabile in base alla vigente normativa con specifico riferimento al D.M. 9.10.1974 e successive modificazioni, contenente la tabella dei coefficienti di ammortamento.

Tale essendo il contenuto della domanda era compito del giudice di merito effettuare direttamente i dovuti calcoli ovvero delegarne l'esecuzione ad un consulente.

Il ricorso è fondato.

Invero in relazione al primo motivo si osserva, in punto di fatto, che gli unici lavori eseguiti solo in parte e poi sospesi sono i lavori ritenuti urgenti dalla D.L. come si desume sia pure confusamente sia dall'impugnata sentenza che dal ricorso in esame; lavori che ai sensi dell'art. 337 L.n 2248/1865 all F.potevano essere eseguiti dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo e conseguente contratto di appalto o comunque prima che il contratto stesso fosse dichiarato esecutivo dagli organi di controllo.

Ciò premesso si osserva che, conformemente a quanto sostenuto dall'impresa ricorrente, l'esecuzione dei lavori de quibus poteva essere autorizzata anche prima della stipula del contratto di appalto in quanto rite-



nuti urgenti, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 337 legge in precedenza richiamata poteva anche esserne sospesa parte dell'esecuzione a condizione che ricorresse una causa di forza maggiore, a nulla rilevando, sotto questo ristretto profilo, la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, relativa all'omessa stipula del contratto di appalto, stipula al contrario assolutamente indispensabile per l'esecuzione dei lavori principali e la cui mancanza avrebbe comportato per l'impresa solo il più limitato diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'esecuzione dei lavori urgenti.

Pertanto l'ordine di sospensione dei lavori impartito dal D.L., al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, poteva essere impartito solo a condizione che sussistesse una causa di forza maggiore e nulla rilevando l'omessa stipula del contratto di appalto.

Il primo motivo va quindi accolto con la precisazione che i danni in astratto reclamabili dall'impresa devono restare limitati alla sospensione dei lavori definiti fin dall'origine urgenti e quindi al fermo del cantiere necessario per l'esecuzione di tali lavori.

In relazione quindi al secondo motivo si rileva che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di danno



sotto un duplice profilo:

a) omessa dimostrazione dell'esistenza del danno richiesto;

b) legittimità della disposta sospensione.

Si osserva riguardo all'assunto sub b) che non può ritenersi legittima la sospensione dei lavori urgenti per omessa tempestiva stipula del contratto di appalto posto che l'esecuzione di tali lavori trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 337 L. n 2248/1865 all F. mentre ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 1063/1962, applicabile nella specie *ratione temporis*, i lavori urgenti potevano essere sospesi per causa di forza maggiore ( I comma ) ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità ( II comma ) ipotesi nelle quali non può essere ricondotta l'omessa preventiva stipula del contratto di appalto trattandosi, come più volte precisato di lavori urgenti eseguibili sulla base del già richiamato art. 337 legge citata, dopo l'avvenuta aggiudicazione.

Infondato è altresì l'assunto riportato sub a) posto che il danno richiesto dall'impresa è stato quantizzato in una percentuale riferibile alle spese generali, all'attrezzatura di cantiere ed al mancato utile, di cui alla riserva iscritta all'atto della ripresa dei lavori.



Voci tutte quantificabili sulla base dei D.M. dei LL.PP., succedutisi nel tempo, che stabiliscono i coefficienti di ammortamento dei beni strumentali.

Nè può attribuirsi all'impresa l'omessa prova dell'esistenza del cantiere posto che la maggior parte dei lavori urgenti sono stati eseguiti, come risulta dall'impugnata sentenza, con ovvia installazione del cantiere medesimo, sicchè, accertata l'esistenza del cantiere, incombeva alla controparte fornire la prova dell'eventuale smantellamento del cantiere medesimo.

Il ricorso principale va pertanto accolto nei limiti in precedenza precisati.

Infondato deve ritenersi invece il ricorso incidentale con il quale la cooperativa lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la C.A. esaminato l'assunto secondo il quale, per accordo espresso, intervenuto fra le parti, i lavori urgenti dovevano essere pagati dopo la stipula del contratto e in concomitanza con il primo SAL, pagamento poi effettivamente avvenuto nei termini indicati, sicchè nessun danno era desumibile dalla disposta sospensione lavori.

Si osserva che oggetto della domanda proposta dall'impresa Nardi è non già il pagamento dei lavori urgenti eseguiti, peraltro già pagati, ma il risarcimento del danno conseguente al fermo del cantiere per il pe-



riodo relativo alla sospensione lavori disposta dalla  
D.L.

Ne consegue che irrilevante è l'omessa valutazione  
da parte del giudice di merito della questione in esame  
per non essere la questione stessa parte della contro-  
versia dedotta in giudizio.

Pertanto in accoglimento del ricorso principale,  
respinto l'incidentale, l'impugnata sentenza va cassata  
con rinvio al giudice di merito affinché accerti l'esi-  
stenza in concreto del danno richiesto dall'impresa  
Nardi applicando il seguente principio di diritto:"  
l'esecuzione dei lavori urgenti può essere ordinata  
dalla D.L. dopo l'aggiudicazione e prima della stipula  
del contratto di appalto ai sensi dell'art. 337 L. n  
2248/1865 all F sicchè non costituisce causa giustifi-  
catrice della sospensione dei lavori urgenti l'omessa  
tempestiva stipula del contratto di appalto." ed inol-  
tre " la prova del danno può essere fornita anche con  
riferimento ai D.M. che contengano i coefficienti di  
ammortamento dei beni strumentali, qualora sia provata  
l'installazione del cantiere".

La liquidazione delle spese del giudizio di legit-  
timità va riservata al giudice di rinvio.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi accoglie il principale, respinge



l'incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla  
C.A. Dell'Aquila, in diversa composizione, anche per le  
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-  
la prima sezione civile, in data 17 marzo.2008

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Dr. Mario Adamo

Dr. Ugo Vitrone

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

30 APR, 2008

IL CANCELLIERE